

STATUTO

LOLEK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOCOROTONDO BA VIA
MONTELLO 8

Numero REA: BA - 562802

Codice fiscale: 07516640724

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-09-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 11.298 di Repertorio e n. 4.942 di Raccolta

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

La cooperativa è denominata "LOLEK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", in forma abbreviata "LOLEK SOC.COOP. SOCIALE".

Articolo 2 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa, per quanto non previsto nel presente statuto si applicano:

- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali nonché in quanto compatibili le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 141 e sue modifiche ed integrazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- le norme previste dal codice civile e dalle altre leggi speciali sulle cooperative e le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 3 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Locorotondo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Articolo 5 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata, con gestioni separate:

- 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-

va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato;

2) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai sensi dell'art. 2514:

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare

rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 6 - OGGETTO

La società cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:

- con attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;
- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili;
- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;
- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le abilità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle situazioni di handicap;
- realizzazione di tutti i servizi socio-assistenziali previsti dalla Legge n. 328/2000 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;
- palestre anche a scopo terapeutico;
- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;
- case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, centri di accoglienza, case famiglia, consulto-

ri, dormitori, mense;

- attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;
- attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi;
- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi;
- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la gestione delle attività del banco alimentare ed altre forme affini di solidarietà;
- servizio di segretariato sociale;
- servizio sociale professionale;
- servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;
- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;
- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; l'assistenza dei malati psichici e mentali;
- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;
- la costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la ridistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate;

B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

- la gestione, la commercializzazione e la vendita di oggettistica realizzata manualmente, prodotti tipici e souvenir attraverso la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere;
- l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali;
- l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere;
- la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistica anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta;
- la coltivazione e la vendita di piante, fiori, ecc. e di forniture per la realizzazione del verde.

La cooperativa, inoltre, si propone di operare per:

- la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi quali, ad esempio:
- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di stu-

di e ricerche anche con partner locali, italiani ed europei;

- la messa in atto di un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati;
- la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi e logistici, presso enti pubblici; la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;
- l'assunzione di lavori di dattilografia e la realizzazione di informatizzazione dati;
- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola tipo PON;
- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati;
- attività di formazione e consulenza per la preparazione e formazione di docenti, animatori e volontari ivi compresi i cosiddetti "operatori di strada" per l'infanzia e l'adolescenza e altre professionalità in relazione ai soggetti svantaggiati in genere;
- la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone l'immissione nel mercato anche attraverso l'organizzazione di sfilate di moda e la qualificazione degli addetti attraverso corsi di formazione mirati all'acquisizione della relativa professionalità ed estendibili all'economia domestica.

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, compiere ogni operazione immobiliare e commerciale, assumere partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in altre società, consorzi o imprese in genere aventi scopi analoghi, affini o comunque connessi all'oggetto sociale e, fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, compiere ogni operazione mobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico; tali operazioni devono avere carattere non prevalente e/o strumentale rispetto all'oggetto sociale. Essa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Articolo 7 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione

della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che l'Organo Amministrativo coglie ed assume nei confronti del mercato.

Articolo 8 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;
- b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;
- d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

- a) se persona fisica: il cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale; se soggetto diverso da persona fisica: la denominazione o ragione sociale, lo stato di costituzione, la sede, il numero di codice fiscale;

- b) i motivi della richiesta;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dei regolamenti della cooperativa dei quali deve dichiarare di aver preso visione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, delibera sulla domanda di ammissione entro trenta giorni e stabilisce i termini e le modalità per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro venti giorni dalla deliberazione e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti nella delibera di ammissione, nonché abbia provveduto a versare l'intero sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, e la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo.

Se detti versamenti non vengono eseguiti entro un mese dalla comunicazione al socio, la deliberazione di ammissione diventerà inefficace.

Il socio può rinnovare la domanda di ammissione, purché sia accompagnata dal versamento contestuale del sovrapprezzo e dell'importo della quota sottoscritta. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata e produrrà effetti nei confronti della società dalla data dell'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione potranno chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella prima adunanza utile. L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10 - DIRITTI DEI SOCI

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indi-

cati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, e la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa.

Ciascun socio è inoltre obbligato a partecipare alle spese per la gestione della cooperativa nella misura che sarà determinata annualmente dall'Organo Amministrativo, in proporzione alla propria quota di partecipazione alla cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare con lettera raccomandata ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Articolo 12 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società nè possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità e i requisiti personali dell'aspirante acquirente persona fisica, o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede, lo stato di costituzione, il codice fiscale, nonchè, in ogni caso, il prezzo convenuto per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 13 - ACQUISTO DI PROPRIE QUOTE

L'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare quote della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 14 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - l'impossibilità del socio di partecipare al raggiungimento dell'oggetto sociale.

In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono dare comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 15 - ESCLUSIONE

Nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge, ed in particolare dall'articolo 2533 del codice civile, l'esclusione del socio cooperatore è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 16 - MORTE DEL SOCIO

Salvo che la legge disponga altrimenti in modo inderogabile:

- gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge e del pre-

sente Statuto;

- gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta.

Articolo 17 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

2) dalla riserva legale;

3) dall'eventuale sovrapprezzo;

4) dalle riserve straordinarie;

5) da ogni altro fondo o riserva costituiti dall'assemblea o previsti per legge.

Articolo 19 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile ed è suddiviso in quote il cui valore nominale non potrà essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 20 - BILANCIO

L'esercizio sociale termina il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio. Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, entro centoottanta giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice ci-

vile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, destinandoli:

- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- alle eventuali riserve straordinarie;
- alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

Articolo 21 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, predisposto dagli amministratori e approvato dall'assemblea.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Articolo 22 - ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'assemblea è convocata, sia presso la sede sociale sia altrove purché in Italia, dagli amministratori mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà anche contenere la fissazione della data per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico ovvero, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 23 - ASSEMBLEA - INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 24 - ASSEMBLEA - RAPPRESENTANZA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Articolo 25 - ASSEMBLEA - QUORUM

Salvo che la legge disponga altrimenti in modo inderogabile, l'assemblea:

- in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti;
- sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci per le deliberazioni concernenti: a) le modificazioni del presente Statuto; b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; c) lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e la determinazione delle modalità di svolgimento della liquidazione;

- sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci per l'introduzione e la soppressione della clausola compromissoria; in tal caso i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 26 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società può essere alternativamente amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre, cinque o sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Possono essere nominati amministratori anche non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della società.

Gli amministratori durano in carica per il periodo previsto all'atto della nomina o a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può attribuire loro un compenso e può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la cessazione della carica e può deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Articolo 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno degli amministratori all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega e fatte salve le materie previste dall'articolo 2381 del c.c. ed i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso comunicato agli amministratori e ai sindaci, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riu-

nione nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli amministratori e i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 28 - ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESENTANZA

Tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le decisioni riservate dalla legge o dal presente Statuto ai soci, spettano:

- 1) all'Amministratore Unico;
- 2) al Consiglio di Amministrazione;
- 3) agli amministratori delegati nei limiti della delega.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati nei limiti della delega.

L'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, ciascun amministratore delegato nei limiti della delega, sono autorizzati a nominare institori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 29 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di Controllo è regolata dall'articolo 2543 del codice civile.

Articolo 30 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo può elaborare appositi regolamenti che devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Articolo 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 32 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, incluse le convocazioni, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, possono essere effettuate alternativamente:

- mediante lettera raccomandata spedita nel domicilio risultante dal libro dei soci;
- mediante lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta;
- mediante posta elettronica certificata, solo a coloro che abbiano volontariamente comunicato il relativo indirizzo alla

società mediante lettera raccomandata a.r..

Articolo 33 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori e i sindaci, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti, in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che abbiano ad oggetto diritti disponibili, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 60.000 (sessantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del

tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Firmato: Francesca Piccoli, Mariangela Palmisano, Morga Porzia, Francesco Palmisano, Guarella Domenico, Ilario Smaltino, Donato L'Abate, Marina Zigrino, Semeraro Nardella, Alessandro Armenio, segue il sigillo.

18 di 18